

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5995 Anno 2021

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 04/12/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FONTANA ANNA MARIA nato a ABBIATEGRASSO il 12/02/1942

avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale di Viterbo e appellata dall'imputata, la quale aveva condannato Anna Maria Fontana alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 544-*bis* cod. pen., a lei ascritto, nella veste di titolare dell'allevamento di cani "Fontana", per avere cagionato la morte di intere cucciolate.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato un motivo, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non avendo la Corte d'appello valutato le deposizioni dei testi Hettiarachige, il quale ha escluso ogni responsabilità della Fontana in ordine alla soppressione dei cani, e Franconeri, il quale ha affermato che i cuccioli, dopo un primo periodo in cui erano allattati dalla madre, venivano posti economicamente a carico dei Comuni.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché diretto a una rivalutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.

4. Vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito - ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso - abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

5. Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza



delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

6. Nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata sulla base di un ragionamento logico non manifestamente illogico, avendo la Corte territoriale correttamente valutato le dichiarazioni di teste Amaranath, uno dei due cingalesi dipendenti della struttura, il quale ha riferito che l'ordine di uccisione dei cagnolini veniva direttamente dalla Fontana e dal marito di questa.

La Corte territoriale, inoltre, ha valorizzato sia la deposizione del teste Testa, il quale ha riferito di non aver riscontrato, durante il sopralluogo, alcuna presenza di cuccioli, né di aver trovato dati documentali da cui desumere la registrazione della nascita delle cucciolate: circostanze davvero inspiegabili (se non con la soppressione dei cuccioli, come riferito dai due dipendenti e come risulta dal video da costoro effettuato), considerando che le numerose cagne non sterilizzate venivano tenute insieme ai cani maschi.

Si tratta di una motivazione aderente ai dati probatori e non manifestamente illogica che, quindi, supera il vaglio di legittimità.

7. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/12/2020.